VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 luglio 2019 le Parti:

- PIEMME S.P.A. in persona di Claudio Di Vincenzo e Maria Cristina Amodeo, assistiti da Confcommercio Roma nella persona di Maria Elisabetta Russo;
- la Filcams – CGIL nazionale in persona di Loredana Colarusso;
- la Fisascat – CISL nazionale in persona di Marco Demurtas;
- la Uiltucs nazionale in persona di Paolo Proietti;

Presente la RSA- RSU

PREMESSO CHE

1. la società Piemme, in data 27 dicembre 2017 ha sottoscritto un accordo a conclusione di una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, Legge 223/1991, avviata il 4 dicembre 2017 e riguardante n.34 esuberi presso le unità produttive di Roma, Milano, Napoli, Mestre, Ancona e Lecce;
2. a seguito di tale accordo, le Parti hanno concordato un ulteriore utilizzo dell'assegno di solidarietà FIS per l'anno 2018 unitamente a forme di risoluzione del rapporto di lavoro incentivate e riservate ai dipendenti interessati dalla procedura durante il periodo di applicazione del FIS.;
3. in data 13 luglio 2018 l'INPS ha autorizzato l'assegno di solidarietà FIS richiesto nel 2018 per alcune delle sedi interessate;
4. successivamente, in data 3 agosto 2018, l'Azienda ha ricevuto dall'INPS comunicazione di sospensione dell'assegno di solidarietà in applicazione di una recente e mutata interpretazione dell'art. 8, comma 2, del DI 94346/2016, applicato al caso di specie;
5. a seguito di questa, L'Azienda ha deciso di instaurare il 1 novembre il ricorso amministrativo on line e, successivamente, in seguito all'impossibilità da parte dell'INPS di procedere all'acquisizione dell' istanza presentava successivo Ricorso in Autotutela. Tale ultimo veniva rigettato con il ricorso allo strumento del silenzio diniego.
6. Preso atto di quanto sopra e di quanto già pattuito tra le parti:

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

- ✓ l'Azienda corrisponderà, con il cedolino del mese di ottobre 2019 ai lavoratori in forza al 30.06.2019, un importo pari alla quota di contribuzione sociale per i giorni/ore di applicazione del FIS del periodo 01.01.2018 – 31.08.2018, che verserà direttamente presso i competenti enti previdenziali ed assicurativi;
- ✓ In caso di impossibilità amministrativa e di merito nel versamento di tale importo a titolo di versamento contributivo, lo stesso importo sarà riconosciuto individualmente ai dipendenti;

Letto confermato e sottoscritto

PIEMME S.p.A.

Confcommercio Roma

OO.SS Nazionali

RSA/RSU

(2)

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 luglio 2019, presso la sede de Il Messaggero, Via del Tritone 152

- PIEMME S.P.A. in persona di Claudio Di Vincenzo e Maria Cristina Amodeo, assistiti da Confcommercio Roma nella persona di Maria Elisabetta Russo;
- la Filcams – CGIL nazionale in persona di Loredana Colarusso;
- la Fisascat – CISL nazionale in persona di Marco Demurtas;
- la UilTUCS nazionale in persona di Paolo Proietti;

Presente la RSA/RSU

PREMESSO CHE

1. la società Piemme, in data 27 dicembre 2017 ha sottoscritto un accordo a conclusione di una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, Legge 223/1991, avviata il 4 dicembre 2017 e riguardante n.34 esuberi presso le unità produttive di Roma, Milano, Napoli, Mestre, Ancona e Lecce;
2. a seguito di tale accordo, le Parti hanno concordato un ulteriore utilizzo dell'assegno di solidarietà FIS per l'anno 2018 unitamente a forme di risoluzione del rapporto di lavoro incentivate e riservate ai dipendenti interessati dalla procedura durante il periodo di applicazione del FIS.
3. in data 13 luglio 2018 l'INPS ha autorizzato l'assegno di solidarietà FIS richiesto nel 2018 per alcune delle sedi interessate;
4. l' azienda ha ricevuto in data 3 agosto dall'INPS comunicazione di sospensione dell'assegno di solidarietà in applicazione di una recente interpretazione dell'art. 8, comma 2, del DI 94346/2016, applicato al caso di specie;
5. a seguito di questa, L'Azienda ha deciso di instaurare il 1 novembre il ricorso amministrativo on line e, successivamente, in seguito all'impossibilità da parte dell'INPS di procedere all'acquisizione dell' istanza presentava successivo Ricorso in Autotutela. Tale ultimo veniva rigettato con il ricorso allo strumento del silenzio diniego.
6. L'avvenuto rigetto, legittima, ai sensi della mutata ma nei fatti convalidata interpretazione di INPS, il ricorso ad un ulteriore periodo di 12 mesi di fruizione dell'ammortizzatore sociale, poiché come da loro interpretazione autentica è seguito un periodo lavorativo di 12 mesi ad assegno di solidarietà di pari periodo, erogato nel 2017.
7. L'azienda ha illustrato i motivi della perdurante situazione di criticità economico–finanziaria che comportano ancora una eccedenza. Allo stato attuale, viste le gravi condizioni di mercato e di fatturato, e nonostante gli interventi effettuati, l'azienda ha denunciato un esubero di:
 - N. 2 lavoratori nell'unità produttiva di Roma;
 - N.1 lavoratori nell'unità produttiva di Napoli;
 - N. 1 lavoratori nell'unità produttiva di Lecce;
 - N.1 lavoratori nell'unità produttiva di Ancona;
 - N.2 lavoratori nell'unità produttiva di Milano;
 - N. 2 lavoratori nell'unità produttiva di Mestre;
8. La società occupa complessivamente 56 dipendenti (più 9 dirigenti) ai quali applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
9. L'orario ordinario di lavoro settimanale dei lavoratori è pari a 40 ore realizzate ai sensi dell'art. 121, lett. c), CCNL Terziario.

Tutto ciò premesso

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le parti, dopo ampio esame della situazione produttiva ed occupazionale della società, prendono atto del permanere di una situazione di crisi e, rinnovando, nel contempo, la disponibilità a trovare strumenti alternativi al licenziamento, concordano nel richiedere la concessione dell'assegno di solidarietà al Fondo di Integrazione Salariale per il periodo 22 luglio 2019 – 21 luglio 2020 per un numero massimo di 42 lavoratori, addetti alle unità produttive di Ancona, Lecce, Milano, Napoli, Roma, Mestre, secondo le modalità di seguito indicate.
3. A fronte della riduzione di orario di cui qui di seguito, per i lavoratori alla medesima interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge.
4. L'orario di lavoro dei dipendenti interessati verrà ridotto nella misura media massima indicata nel citato Allegato 1; la società comunicherà il calendario delle giornate di FIS al quale saranno rimandate le modalità di applicazione della suddetta riduzione. A tal fine si specifica comunque che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, D. Lgs 148/2015, la riduzione media oraria dei dipendenti coinvolti, non supererà il 20% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile fermo restando che la riduzione complessiva per ciascun lavoratore non supererà il 50% nell'arco dell'intero periodo di durata del contratto FIS;
5. Vista la complessità dell'organizzazione aziendale, si prevedono riduzioni articolate attraverso:
 - ✓ entrata ritardata;
 - ✓ uscita anticipata;
 - ✓ distribuzione ed articolazione dell'orario settimanale/mensile differenziata (orizzontale e/o verticale).

6. L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato all'accordo.
7. Le Parti convengono che, per improvvise esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, potranno essere modificate la distribuzione e l'articolazione delle riduzioni inizialmente comunicate ai lavoratori, previa informativa agli enti competenti e alle OO.SS.
8. L'Azienda, nonostante le difficoltà finanziarie già precisate in premessa, anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti norme di legge in materia di FIS, nel presupposto della concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS;
9. Con riferimento al punto che precede, le Parti concordano che, la validità del presente accordo è subordinata alla effettiva capienza delle risorse previste e destinate per il finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale; a tal fine le Parti convengono che, in caso di diniego del contributo, per carenza di fondi o per altro motivo non imputabile all'azienda, la perdita di retribuzione derivante dalla riduzione di orario applicata, sarà gestita attraverso modalità da definirsi tra le Parti sulla base di principi solidaristici anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 D.L. n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) nonché a quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi.
10. Le modalità di applicazione per ogni lavoratore delle riduzioni orarie per effetto del presente accordo, saranno allegate alla richiesta di intervento del Fondo, contestualmente, comunicata alle OO.SS. firmatarie.
11. Le parti concordano che l'azienda, a fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo ed in concomitanza con particolari periodi dell'anno, durante i quali l'attività aziendale o di singoli reparti di essa registrasse fisiologici incrementi, potrà far uscire dalla riduzione oraria, in misura proporzionale, lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, comunicando tale provvedimento agli uffici competenti.

12. Le Parti concordano fin da ora che, durante la riduzione oraria prevista dal presente accordo, si incontreranno trimestralmente e comunque su richiesta delle stesse, a livello territoriale o nazionale, per monitorare l'utilizzo dello strumento.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno infine atto di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 31, D.Lgs. 148/2015 e successive modifiche ed integrazioni ed a ogni altra disposizione prevista da leggi, norme, contratti e/o accordi vigenti in materia.
Letto confermato e sottoscritto

PIEMME SPA

CONFCOMMERCIO ROMA

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS

RSA/RSU

ALLEGATO 1

Personale coinvolto dal FIS

AMMINISTRAZIONE	SEDE	FT/PT BASE ORARIA 38 ORE SETTIMANALI	QUALIFICA	LIVELLO	ORE DI RIDUZIONE MEDIE MASSIME
ATZENI BARBARA	ROMA		IMPIEGATO	2	5%
CASELLI SABRINA	ROMA	PT 78,95%	IMPIEGATO	2	5%
FARESE GIOVANNA	ROMA		IMPIEGATO	1	5%
IBBA FRANCESCA	ROMA	PT 78,95%	IMPIEGATO	2	5%
IORIO SABRINA	ROMA		IMPIEGATO	2	30%
PELLEGRINO PAOLA	ROMA		IMPIEGATO	2	5%
PROCHILO PAOLA	ROMA		IMPIEGATO	2	30%
SERRA PLACIDA	ROMA	PT 52,63%	IMPIEGATO	2	5%
SORGE MARIELLA	ROMA	PT 78,95%	IMPIEGATO	2	5%
VITULLO LOREDANA	ROMA	PT 42,11%	IMPIEGATO	2	16%
PANELLA FABRIZIO	VENEZIA		IMPIEGATO	2	5%
Totale ore riduzione per 11					

SISTEMI INFORMATIVI	SEDE	FT/PT BASE ORARIA 38 ORE SETTIMANALI	QUALIFICA	LIVELLO	ORE DI RIDUZIONE MEDIE MASSIME
FINOCCHI FABIO	ROMA		IMPIEGATO	2	5%
CAZZANIGA GRAZIELLA	MILANO		IMPIEGATO	Q	5%
Totale ore riduzione per 2 persone					

UFFICIO CLIENTI	SEDE	FT/PT BASE ORARIA 38 ORE SETTIMANALI	QUALIFICA	LIVELLO	ORE DI RIDUZIONE MEDIE MASSIME

SMITTI ANNA	NAPOLI		IMPIEGATO	2	5%
CALZATI CLAUDIA	VENEZIA		IMPIEGATO	Q	10%
PAVAN STEFANIA	VENEZIA		IMPIEGATO	2	10%
BELLO MARIA ANTONELLA	LECCE		IMPIEGATO	1	5%
MORESCHI PAOLA	ANCONA		IMPIEGATO	2	10%
Totale ore riduzione per 5					

SEGRETERIE	SEDE	FT/PT BASE ORARIA 38 ORE SETTIMANALI	QUALIFICA	LIVELLO	ORE DI RIDUZIONE
FRANZOSI CARLA	MILANO		IMPIEGATO	2	10%
GIULIANI ALESSANDRA	ROMA		IMPIEGATO	2	10%
ODDO TIZIANA	ROMA		IMPIEGATO	2	10%
GORZA MARINA	MILANO		IMPIEGATO	2	10%
Totale ore riduzione per 4 persone					

UFFICIO IMPAGINAZIONE	SEDE	FT/PT BASE ORARIA 38 ORE SETTIMANALI	QUALIFICA	LIVELLO	ORE DI RIDUZIONE MEDIE MASSIME
ARCOLIN MANUEL	ROMA		IMPIEGATO	1	5%
DI CROSTA NICOLA	ROMA		IMPIEGATO	2	5%
GABRIELLI ENZO	ROMA		IMPIEGATO	2	5%
GUIDA MASSIMILIANO	ROMA		IMPIEGATO	2	5%
NAPPA IRENE	ROMA		IMPIEGATO	2	5%
QUARGENTAN GIANLUCA	ROMA		IMPIEGATO	2	5%
RAUSO DAVID	ROMA		IMPIEGATO	Q	5%
Totale ore riduzione per 7					

DIREZIONE DIGITAL	SEDE	FT/PT BASE ORARIA 38 ORE SETTIMANALI	QUALIFICA	LIVELLO	ORE DI RIDUZIONE MEDIE MASSIME
BRAMBILLA CHIARA GIULIA	MILANO		IMPIEGATO	1	5%
FERRARI ALESSANDRA	MILANO		IMPIEGATO	2	5%
PROLA LAURA	MILANO		IMPIEGATO	Q	5%
SCHIOPPA ENZO MORENO	MILANO		IMPIEGATO	1	5%
TIRABOSCO VANESSA	MILANO		IMPIEGATO	1	5%
Totale ore riduzione per 5					

DIREZIONE COMMERCIALE	SEDE	FT/PT BASE ORARIA 38 ORE SETTIMANALI	QUALIFICA	LIVELLO	ORE DI RIDUZIONE MEDIE MASSIME
BESI RICCARDO	ROMA		IMPIEGATO	1	10%
BEVILACQUA MARTA	ROMA		IMPIEGATO	1	5%
EUSTOMI ANTONELLA	ANCONA	PT 50,00%	IMPIEGATO	2	10%
FORTUNA MONICA	VENEZIA	PT 50,00%	IMPIEGATO	3	10%
MATTALIANO SUSANNA	MILANO		IMPIEGATO	Q	5%
TROLLA ROBERTO	ROMA		IMPIEGATO	Q	30%
Totale ore riduzione per 6					
DIREZIONE MARKETING	SEDE	FT/PT BASE ORARIA 38 ORE SETTIMANALI	QUALIFICA	LIVELLO	ORE DI RIDUZIONE MEDIE MASSIME
LORENA CAMMAROTA	MILANO		IMPIEGATO	Q	5%
LAZZARI GIORGIA	ROMA		IMPIEGATO	Q	5%
Totale ore riduzione per 2					
Totale COINVOLTI					42